

n. xxx R.G. n.r.
n. xxx RG. G.i.p.

n. Campione Penale
Sentenza n. del
IRREVOCABILE IL
Inviato estratto al P.M. il
Redatta scheda il:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare

Il Giudice Gianni MACCHIONI, nel procedimento penale indicato in epigrafe, all'udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(ex art. 425 comma 3 c.p.p.)

nei confronti di:

M.L., nato a [omissis] il [omissis], ivi [omissis] in [omissis], elettivamente domiciliato presso l'avv. [omissis] del Foro di [omissis] (dichiarazione in data 14 aprile 2025), difeso di fiducia dagli avv. [omissis] del Foro di [omissis] e [omissis] del Foro di [omissis]

- libero assente -

P.R., nato a [omissis] in data [omissis], residente ad [omissis] in [omissis], elettivamente domiciliato presso l'avv. [omissis] del Foro di [omissis] (dichiarazione in data 8 maggio 2025), difeso di fiducia dagli avv. [omissis] e [omissis] del Foro di [omissis]

- libero assente -

IMPUTATI

(omissis)

8.1. Terminata l'esposizione degli elementi di valutazione proposti dalle indagini preliminari e dall'incidente probatorio, e dato conto delle ragioni in forza delle quali sono state formulate le richieste di non luogo a procedere, occorre ora esporre i motivi per i quali tali richieste debbono essere accolte, ovverosia i motivi per i quali gli elementi a disposizione non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti di M.L. e di P.R.

Per far ciò è indispensabile, in primo luogo, stabilire cosa è provato che sia accaduto ed individuare, fra gli elementi di fatto emersi, quelli fondamentali ai fini del presente giudizio. Si tratta, invero, di un compito agevole, grazie all'assoluta chiarezza delle fonti e al prezioso contributo fornito dai Periti sulle cause del sinistro.

Che infatti il disastro del 23 maggio 2021 si sia verificato perché la fune traente superiore del tratto funiviario fra Alpino e Mottarone si è rotta in prossimità del suo attacco con la testa fusa sulla cabina n. 3 e perché il freno d'emergenza, concepito proprio per impedire le conseguenze di tale rottura, era stato inibito con l'apposizione dei famosi forchettoni o ceppi, non è in alcun modo discutibile, così come non è discutibile l'assoluta rilevanza, in relazione a tali cause materiali del sinistro, della questione dei controlli sullo stato delle funi e della questione dell'utilizzabilità di quei ceppi, o forchettoni, durante l'esercizio del trasporto per il pubblico.

Che quelle appena dette siano state le cause dirette e materiali del sinistro, l'hanno affermato con dovizia di persuasivi argomenti e senza contestazioni di sorta i Periti nominati dal G.i.p. (v. sopra sub 5.1. e seguenti). Che i forchettoni, o ceppi, non dovessero essere utilizzati in quel contesto, proprio perché impedivano l'operatività di un presidio di sicurezza fondamentale per i passeggeri delle cabine dell'impianto – e comunque perché espressamente vietato dalla normativa di settore – è anche questa una circostanza sostanzialmente pacifica: si vedano le dichiarazioni di R. (v. sopra sub 3.1. e 3.9.), B. (v. sopra sub 3.2.), E.K. (v. sopra sub 3.4.), T. (v. sopra sub 3.5.), C. (v. sopra sub 3.10), A. (v. sopra sub 3.14.), C. (v. sopra sub 3.15.), O. (v. sopra sub 3.21.), M. (v. sopra sub 3.22.) e degli stessi G.T. (v. sopra sub 3.7. e 3.23.) e E.P. (v. sopra sub 3.13.). Si vedano inoltre le indicazioni, le valutazioni e le conclusioni dei Periti (v. sopra sub 5.1., 5.2.1., 5.2.10. e 6.4).

Né può essere utile, in questa sede, approfondire le ragioni tecniche di tale utilizzo, comunque assolutamente improprio, dei ceppi, ossia sul fatto che davvero quell'impianto frenante di emergenza avesse dei problemi tali per cui, ove non inibito in tal modo, rischiasse di entrare ingiustificatamente in funzione, bloccando le cabine durante il loro tragitto: se è vero che il Consulente Tecnico di una delle Difese, sottraendosi di fatto al contraddittorio sul punto con i Periti – i quali pure avevano affrontato l'argomento in una

apposita udienza – basandosi su alcuni filmati e i relativi audio, ha sollevato dei dubbi sulla effettiva esistenza di tali problemi, è un fatto che il personale operante sulla funivia, che lavorava quotidianamente sul posto e aveva modo di accertare quanto accadeva constatandolo direttamente e di persona, ne fosse certo (v. sopra sub 3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 3.14., 3.15., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22.), così come è un fatto che per tali ragioni vi sono stati due interventi riparativi e ne era in progetto un terzo (v. sopra sub 3.7., 3.8., 3.19., 3.23., 4.52., 4.57.), e che i Periti, analizzando approfonditamente le medesime fonti a disposizione del Consulente, abbiano ritenuto di trarre elementi di riscontro al riguardo (v. sopra sub 5.2.9.). Soprattutto è un fatto che in ogni caso quei ceppi siano stati usati nel modo indicato e che ciò sia stato fatto per il motivo parimenti indicato. Questo, sul piano causale, è assolutamente sufficiente.

Che la fune traente superiore, in prossimità della testa fusa, abbia ceduto non per un eccesso di sforzo o per anomalie dei contrappesi o per una peculiare situazione ambientale, ma soltanto perché, per degrado da usura (quella che i Periti chiamano, tecnicamente, “fatica”) e probabilmente anche corrosione, si era progressivamente deteriorata in un arco di tempo di alcuni mesi, al punto che al momento dell’incidente il 68% dei fili che la componevano erano già rotti, è anche questo un approdo certo, raggiunto dai Periti all’esito di una valutazione tanto persuasiva quanto minuziosa e del tutto incontestata dai Consulenti delle Difese (v. sopra sub 5.1. e 5.2.9.).

Le norme tecniche imponevano dei controlli periodici sulle funi in generale ed in prossimità delle teste fuse in particolare, perché era notorio che quello fosse il punto più delicato (v. sopra sub 5.1. e 5.2.6.), tanto che quelle medesime norme stabilivano che la rottura anche di un solo filo metallico in quel tratto della fune comportava la sostituzione dell’intero attacco (v. sopra sub 6.4.). Per la precisione, il Manuale d’Uso e Manutenzione, esplicitamente richiamato dalla norma – ed anche, si badi, dal Regolamento di Esercizio del 2019 vigente all’epoca del sinistro: v. sopra sub 5.2.5. – quale fonte prevalente ove più restrittiva, imponeva dei penetranti controlli mensili sugli attacchi delle teste fuse (v. sopra sub 6.1., 6.3. e 6.4.): controlli che la norma e la regola dell’arte prescrivevano esplicitamente che dovessero essere anche di tipo visivo e addirittura tattile (v. sopra sub 5.2.7. e 6.4.).

Alla luce delle fonti raccolte invece, si deve ritenere provato che, non negli ultimi mesi, ma sostanzialmente nell’intero periodo, successivo alla cessione delle quote di FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. da parte della LEITNER s.p.a. ed all’incorporazione di quest’ultima società in FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. (v. sopra sub 3.18. e 5.2.1.), periodo nel quale la funivia è stata nuovamente gestita dalla società FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l., della quale L.N. era socio unico (v. sopra sub 4.28.), quei controlli penetranti sugli attacchi delle teste fuse non sono stati mai eseguiti.

In questo senso depone innanzitutto la gestione assolutamente inadeguata dei registri constatata dai Periti (v. sopra sub 5.1. e 5.2.5., ma anche sub 3.19.), quale segno inequivoco della sistematica sottovalutazione della loro funzione di fonti dirette, materiali e costanti, descrittive non solo della obbligatorietà di certe verifiche, ma anche della loro concreta importanza ai fini della sicurezza dei clienti di FERROVIE DEL MOTTARONE

s.r.l.. E' un fatto che anomalie, anche molto gravi come gli accavallamenti delle funi e il cattivo funzionamento del circuito idraulico dei freni di emergenza, non sono stati mai annotati, come invece sarebbe stato necessario fare (v. sopra sub 3.1., 3.2., 3.5., 3.6, 3.7., 3.9., 3.10., 3.14., 3.15., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 4.12., 4.17., 4.18., 4.20., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.34., 4.35., 4.36., 4.41., 4.42., 4.43., 4.44., 4.45., 4.47., 4.48., 4.49., 4.50., 4.52., 4.55., 4.56., 4.57., 4.58., 5.2.5., 5.2.9.); è un fatto, ancor più grave, che le pagine del Registro - giornale relative ai controlli mensili sono state lasciate quasi sempre vuote.

Nello stesso senso depongono le dichiarazioni confuse e sbagliate di M.O. (v. sopra sub 3.21.), all'epoca del fatto da oltre vent'anni dipendente della FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l.: non è vero che non fosse previsto un controllo periodico obbligatorio del tratto della fune che entra nella testa fusa con la rimozione del manicotto, ma evidentemente è questo che gli era stato detto e che egli ha avuto modo di constatare. Non vi è motivo di dubitare della sua dichiarazione secondo la quale egli non sa dire quando l'ultimo controllo con rimozione dei manicotti fosse stato effettuato, il che fa per l'appunto ritenere ch'egli non ne abbia avuto esperienza negli ultimi anni; del resto, egli era convinto che se ne dovesse occupare una ditta esterna (v. infra sub 8.3.).

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per quanto concerne G.T., che oltretutto, in base alla norma (v. sopra sub 6.2.), è colui che, in quanto Capo servizio dall'ottobre del 2017, avrebbe dovuto eseguire quel tipo di controlli. T. (v. sopra sub 3.22.), ha dichiarato che li faceva una ditta esterna, il che significa che non li faceva lui, per poi aggiungere, a definitivo chiarimento, di non aver mai assistito a tale operazione né di aver mai visto arrivare a tale fine la ditta che secondo lui avrebbe dovuto occuparsene. Si commenta da sola, alla luce di quanto emerso dalla Perizia sulle cause del sinistro (v., fra l'altro, sopra sub 5.2.7.) la sua ultima affermazione sul punto, secondo la quale i controlli a vista venivano effettuati "dall'uscita del manicotto".

Ove vi fossero ancora dubbi sul fatto che i controlli sugli attacchi delle teste fuse non furono mai effettuati negli ultimi anni, si può rammentare quanto dichiarato da C.S. (v. sopra sub 3.24.), ex Capo servizio prima di T, e responsabile della ditta che, secondo T., avrebbe dovuto occuparsi di questo genere di controlli: "A quanto mi risulta la SCF non è mai stata incaricata di effettuare i controlli alle teste fuse" (v. inoltre, quanto alla LEITNER s.p.a., sopra sub 3.27: "I controlli sulle teste fuse e dei tratti delle funi ad esse vicini sono di competenza del Capo servizio. LEITNER non se n'è mai occupata", ha dichiarato R.).

8.2. Ciò detto, sia pure a livello incidentale ed in termini assolutamente schematici, è inevitabile prendere in esame la posizione dei tre coimputati che hanno scelto la via del patteggiamento (v. sopra sub 1.), perché gli addebiti mossi nei confronti di M. L. e P.R. possono essere esaminati solamente a valle di una disamina delle posizioni dei tre soggetti che direttamente hanno avuto a che fare con i fatti di causa e, in particolare, con le condotte che hanno dato luogo all'incidente. Se le cause del sinistro sono direttamente connesse alla gestione, al funzionamento ed al controllo dell'impianto, è doveroso

valutare in primo luogo le condotte del suo Esercente o Gestore, del Capo servizio che in quell'impianto operava e del Direttore di Esercizio che se ne occupava.

L.N. (v. sopra sub 6.1. e 6.2.) avrebbe dovuto mantenere l'impianto in buono stato di efficienza, e non l'ha fatto: è appena il caso di evidenziare che, operando egli tutti i giorni sul posto, servendosi egli sovente di entrambi i tratti della funivia per arrivare alla cima del Mottarone (v. sopra sub 3.21.), discutendo egli frequentemente con T. e con P. dei problemi che avrebbero potuto comportare il fermo dell'impianto (problemi che interessavano più di tutte proprio la cabina n. 3), sapeva perfettamente dell'uso frequente dei ceppi o forchettoni, delle ragioni per cui ciò avveniva e delle conseguenze che da ciò derivavano per la sicurezza dei clienti della sua società, come del resto ha riferito l'unico imputato che abbia ammesso gli addebiti, ossia G. T. (v. sopra sub 3.7.; v., inoltre, sopra sub 3.10., 3.19., 3.21.).

L.N. avrebbe dovuto provvedere la funivia del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi, ed invece egli si ingeriva nel campo delle assunzioni prevaricando le prerogative di T. (v. sopra sub 3.23.), tendeva ad assumere personale stagionale – meno costoso per l'azienda ma, inevitabilmente, meno formato e comunque più ricattabile (v. sopra sub 3.5.) – disponeva di meno personale di quanto ne occorresse (v. sopra sub 3.3. a proposito dell'assenza di un sostituto di T., e poi sub 3.19., 3.21., 3.23.). Addirittura, non esitava a minacciare pesantemente coloro i quali, ravvisando seri problemi di sicurezza (v. sopra sub 4.35.), si rifiutavano, giustamente, di operare in tali condizioni, ed esercitava indebite pressioni su T. quando quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie prerogative, voleva fermare l'impianto in quanto insicuro (v. sopra sub 3.9., 3.10., 3.11., 3.15., 3.19.).

L.N., in base alla legge (v. sopra sub 6.2.), secondo quanto concordato con P., era tenuto a fornire l'occorrente per la manutenzione ordinaria e la sicurezza del servizio, e a dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria indicati dal Direttore di Esercizio (tutte cose che, come hanno opportunamente evidenziato i Periti – v. sopra sub 5.2.2. – comportavano un "tempo di lavorazione" da sottrarre all'esercizio al pubblico della funivia, dunque potevano causare mancati introiti). Questo significa che per quanto riguarda la manutenzione e i controlli – tema sul quale si ritornerà diffusamente più avanti – l'obbligo primario restava in capo ai responsabili dell'impianto, a cominciare, per l'appunto, dal suo Esercente.

G.T., in quanto Capo servizio (v. sopra sub 5.2.4, 6.1. e 6.2.), era direttamente responsabile dell'attività operativa corrente e rispondeva dell'applicazione delle norme: all'esatto opposto, egli ha voluto, disposto ed imposto l'utilizzo improprio dei forchettoni. Come detto, a lui competeva il controllo visivo sulle funi, cosa che, per quanto riguarda gli attacchi delle teste fuse, non ha mai fatto, come egli stesso ha ammesso; gli competeva inoltre la segnalazione di guasti od anomalie, cosa che si è invece sempre ben guardato dall'annotare sui registri previsti dalle disposizioni tecniche; gli competevano poi la sospensione del servizio ove necessario, la compilazione del Registro di controllo e manutenzione e del Registro - giornale, cose, queste ultime, che egli ha sempre considerato una inutile formalità (v. sopra sub 5.2.4.) – verosimilmente in questo

assecondato da chi era tenuto ad effettuare la sorveglianza in rappresentanza dell'autorità pubblica (v. sopra sub 3.16., 3.17., 3.25. e 6.1.) che della più che lacunosa tenuta dei registri balzata agli occhi dei Periti (v. sopra sub 5.2.5.), o non si è mai avveduto o non si è mai curato.

T., oltre ad avere la responsabilità di proporre, “per l'abilitazione a cura del Direttore di Esercizio, i macchinisti e gli agenti” (v. sopra sub 6.2.) – mansione rispetto alla quale, come s'è visto, cedeva alle pressioni di N. (v. sopra sub 3.11. e 3.23.) – era soprattutto (v. sopra sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6., 3.7, 3.9., 3.13, 3.14., 3.15., 3.19., 3.21, 3.22., 6.2.) il diretto “responsabile dei dispositivi di parzializzazione”, ossia, giova ripeterlo, dell'utilizzo dei famigerati forchettoni.

Di particolare importanza, nell'ambito del presente giudizio, è la figura di E.P., per la sua posizione alla stregua dell'ordinamento di settore.

In quanto Direttore di Esercizio (v. sopra sub 5.2.3, 6.1. e 6.2.), come tale dotato del potere di emanare il Regolamento di esercizio, del potere di abilitare il personale (v., ad esempio, sopra sub 4.9.), del potere di programmare, predisporre e sovrintendere tutti i controlli e gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza dell'impianto (si veda, fra l'altro, sopra sub. 4.38., la sua lettera nella quale dice esplicitamente al Comune di Stresa come “a proposito del controllo sulle funi”, “la responsabilità ricada sul Direttore di Esercizio e, quindi, (...) su di me”), del potere di provvedere ad ogni incombenza necessaria ad assicurare la sicurezza dell'impianto, ivi compresa la sospensione del servizio, egli era un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Sempre sulla base di tale sua veste, egli era l'interlocutore dell'azienda nei confronti degli organi di sorveglianza, ai quali era non solo tenuto a segnalare “tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti”, e le sospensioni del servizio per ragioni di sicurezza, ma anche a dar conto, mediante verbalizzazione, dell'esecuzione delle teste fuse (v. sopra sub 4.10.), dello svolgimento delle ispezioni – di sua diretta competenza – e, mediante periodici rapporti, della “possibilità di mantenere in esercizio le diverse funi dell'impianto”. E.P., in quanto Direttore di Esercizio, era tenuto a predisporre il Registro - giornale ed a controfirmarlo periodicamente, a predisporre il Registro annuale di controllo e manutenzione ed a verificare, suo tramite, l'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste (v. sopra sub 6.3.). Sebbene ciò non rilevi direttamente in questa sede, appare particolarmente significativo per la descrizione dell'importanza del Direttore di Esercizio, il fatto che la norma (v. sopra sub 6.3.), gli riconoscesse addirittura il potere di definire, mediante il Regolamento d'Esercizio, mansioni ed obblighi dell'Esercente e, a certe condizioni, il potere di modificare il Manuale d'Uso e Manutenzione dell'impianto.

Le prove raccolte ed esposte nelle pagine che precedono descrivono con assoluta chiarezza e dovizia di elementi di valutazione la distanza della condotta tenuta da E.P., nell'ambito della vicenda in esame, rispetto a quella da lui esigibile alla stregua delle disposizioni appena riassunte.

Per il ruolo che ricopriva egli non poteva non sapere che i controlli visivi sugli attacchi delle teste fuse dovevano essere effettuati a cadenza mensile ma che, in realtà, ciò non

avveniva, né mensilmente, né trimestralmente e nemmeno annualmente (v. sopra sub 8.1.); egli non poteva non condividere l'opinione corrente in azienda secondo la quale la regolare tenuta dei registri era una inutile formalità (v. sopra anche sub. 5.2.5.) – tant'è vero che non ha istituito il Registro annuale di controllo e manutenzione, pur previsto dal cosiddetto “decreto esercizio”, per poi comunicare invece all'autorità di sorveglianza d'averlo fatto (v. anche sopra sub 4.21.). Come ha spiegato T. nella sua deposizione già più volte richiamata, e ha del resto confermato OGADRI (v. sopra sub 3.21.), P. doveva essere al corrente dell'utilizzo tanto massiccio quanto improprio dei ceppi inibitori dell'impianto frenante d'emergenza.

Egli aveva il potere ed il dovere di sospendere il funzionamento dell'impianto in tale situazione, e non l'ha fatto.

8.3. E.P., peraltro, non era solamente il Direttore di Esercizio dell'impianto funiviario Stresa - Alpino - Mottarone. Egli era anche un dipendente della s.p.a. LEITNER e proprio in virtù di questa sua ulteriore veste l'organo dell'Accusa ha ritenuto di chiamare in causa, con la sua richiesta di rinvio a giudizio, M.L.e P.R..

Occorre quindi affrontare ora il tema costituito dal negozio che ha dato origine alla duplice veste di P., ossia al contratto stipulato il 29 aprile 2016 dalle società FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. e LEITNER s.p.a. (v. sopra sub. 4.6.), sopravvissuto all'uscita della seconda società dalla compagine della prima nonché all'incorporazione di FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. nella FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. (v. sopra sub 3.18. e 5.2.1.).

Ebbene, non sarebbe corretto nascondersi che sembra cogliere nel segno l'osservazione formulata dal Pubblico Ministero nel corso dell'interrogatorio di L.N. del 29 maggio 2021 (v. sopra sub 3.12.), secondo la quale quel contratto aveva l'intrinseco difetto di stimolare entrambe le parti a risparmiare sulle spese per la sicurezza dell'impianto: la LEITNER s.p.a. perché, pagata a forfait un tanto all'anno, meno interventi faceva e più ci guadagnava; la FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. perché, essendo gli incassi dei propri clienti la sua fonte di guadagno fondamentale, ogni fermata dell'impianto a fini di manutenzione o riparazione costituiva una fonte di danno “da lucro cessante”.

Stipulato quando la LEITNER s.p.a. impersonava, nella sostanza, entrambi i contraenti, in quanto era anche socia di maggioranza di FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l., sicché ciò che essa non doveva fare in quanto LEITNER s.p.a., doveva farlo in quanto FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l., quel negozio cambiò inevitabilmente e radicalmente la propria funzione quando i due soggetti divennero anche di fatto diversi, perché, come si è detto, FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l., della quale era socio unico N., incorporò FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. dalla quale, nel frattempo, la LEITNER s.p.a. era uscita (v. sopra sub 3.18. e 5.2.1.). Non a caso il teste CANESSO ha dichiarato (v. sopra sub 3.15.) che per effetto di tale mutamento, diminuì sensibilmente la “attenzione alla pronta soluzione di eventuali problematiche, in quanto la priorità era diventata quella di far funzionare l'impianto a tutti i costi”.

In quest'ottica di risparmio si colloca palesemente anche la “fornitura”, da parte della

LEITNER s.p.a., del Direttore di Esercizio, nella persona di un suo dipendente, laddove usualmente il Direttore di Esercizio è invece un libero professionista indipendente ed autonomo (v. sopra sub 3.25. nonché sub 5.2.3.): è appena il caso di evidenziare (anche se si tratta di aspetto non del tutto chiaro, posto che agli atti vi è – v. sopra sub 4.27. – una parcella professionale inviata da E.P. a FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l.) che se nel forfait annuale che la FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. versava ogni anno alla LEITNER s.p.a. era compresa anche la retribuzione di P. come Direttore di Esercizio, la LEITNER s.p.a., quei soldi, se l’intascava, e a P. corrispondeva solo la sua retribuzione come dipendente (v. sopra sub. 3.27.).

Di qui l’assunto accusatorio – peraltro non ribadito dall’organo dell’Accusa in sede di conclusioni, come s’è visto – secondo il quale, attraverso quel contratto, M.L. e P.R., nei rispettivi ruoli, sarebbero stati dei garanti secondo il tipico schema interpretativo dell’art. 40 comma 2 c.p. elaborato dalla giurisprudenza.

Il fatto è che individuare in tale contratto l’origine di una posizione di garanzia in capo a M.L. e a P.R. non appare possibile per una molteplicità di ragioni.

Intanto vi è da dire che, come hanno correttamente evidenziato le Difese (v. sopra sub 7.1. e 7.2.), nella “nuova imputazione” modificata dal Pubblico Ministero in conseguenza della restituzione degli atti della quale si è riferito sopra sub 1., l’aver mantenuto in essere quel contratto, quale fonte di disciplina dei rapporti fra le sue società, non è più oggetto di contestazione, essendo rimasto solamente l’addebito costituito dall’omessa vigilanza su P. in quanto Direttore di Esercizio fornito in base a tale accordo.

Nella prima richiesta di rinvio a giudizio si contestava a M.L.(e ad A.S.) il fatto di aver mantenuto “in esecuzione il contratto di manutenzione stipulato tra FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. e LEITNER s.p.a. in data 29 aprile 2016, nonostante lo stesso fosse da ritenersi strutturalmente inadeguato, anche in ragione delle intervenute modifiche della compagine societaria di FUNIVIE DEL MOTTARONE s.r.l. (in origine posseduta nella misura dell’80% dalla stessa LEITNER s.p.a. ed, in seguito, divenuta FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. con socio unico L.N.), che avrebbero dovuto imporre di non assegnare l’incarico di Direzione di Esercizio a P. E., dipendente di LEITNER s.p.a.”; in questa sede, invece, si assume solamente che quel contratto, in quanto fonte dell’obbligo in capo alla LEITNER s.p.a. di fornire alla FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. la Direzione di Esercizio, obbligasse M.L. e P.R., quali datori di lavoro di P., a vigilare su quest’ultimo in quanto Direttore di Esercizio.

È evidente, quindi, che prendere in considerazione qui quel contratto sul piano della sua adeguatezza, interrogarsi sulle conseguenze del suo mantenimento in vigore fra due parti, che nel frattempo erano così mutate sia per quanto riguarda l’identità dei loro soci, sia per quanto riguarda gli interessi che li animavano, significherebbe operare in radicale conflitto col principio della corrispondenza fra l’imputazione e la sentenza. Nel caso in esame – giova sottolinearlo – non solo tale elemento dell’imputazione non figura esplicitamente, ma addirittura esso è stato appositamente rimosso (“In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle

regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: Cass. pen., sez. IV, sent. n. 18366/2024; ed ancora: "l'immutazione si verifica laddove ricorra fra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito": Cass. pen, sez. II, sent. n. 10989/2023).

Ciò detto sul piano strettamente processuale, va osservato, in secondo luogo, che l'interpretazione di quell'accordo negoziale appare francamente difficoltosa, specie per quanto riguarda gli aspetti più di stretto interesse per il presente giudizio.

Se è vero che il titolo del contratto parla di "affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria" alla LEITNER s.p.a., è altrettanto vero che, all'art. 2, non si afferma che detta società si obbliga a fornire tale prestazione onnicomprensivamente, bensì si dice che essa si obbliga a fornire le "attività, forniture e prestazioni di seguito indicate finalizzate alla manutenzione ordinaria" dell'impianto, dunque qualcosa di delimitato e specifico. Se è vero che nello stesso articolo è scritto che per manutenzione ordinaria s'intende "tutta la manutenzione necessaria per il corretto funzionamento dell'impianto riepilogata nel Manuale d'Uso e Manutenzione", è altrettanto vero che, di seguito, nell'elenco esplicativo, non si fa alcuna menzione di alcun tipo di intervento assimilabile al controllo visivo mensile delle funi, né tanto meno al rispetto delle prescrizioni normative la cui violazione ha portato all'improprio utilizzo dei forchettoni per contrastare il cattivo funzionamento dell'impianto frenante di emergenza.

I.C., direttore dell'organo preposto alla sorveglianza dell'impianto (v. sopra sub 3.25.), letta la scrittura privata, ha detto che, a suo giudizio, essa devolveva i controlli periodici alla LEITNER s.p.a., ma lo ha dedotto per il solo fatto che essa lasciava i controlli giornalieri e settimanali all'Esercente, non sulla base di una previsione esplicita. Oltretutto egli si è palesemente contraddetto, laddove ha premesso che la responsabilità dei controlli periodici resta a carico del Capo servizio con la supervisione del Direttore di Esercizio, e tali compiti possano essere delegati a terzi solo "qualora il personale non abbia o non ritenga di avere le competenze tecniche necessarie per tali interventi", sebbene il possesso di tali medesime competenze da parte di T. e P. fosse stata formalmente accertata e dichiarata proprio dall'organo di sorveglianza che egli dirigeva (v. sopra sub 4.4. e 4.5.).

Né va trascurato il fatto che l'art. 4 del contratto lasci comunque intatta a carico del concessionario – e cioè della FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. della quale N. era titolare e socio unico – la responsabilità della gestione dell'impianto in conformità al Manuale d'Uso e Manutenzione, il rispetto "di tutte le norme applicabili", la "manutenzione delle opere civili, delle opere periferiche e di tutto quanto non espressamente previsto nell'oggetto" del contratto stesso, rimanendo l'Esercente – dunque N. – "l'unico responsabile della gestione funzionale dell'impianto e del proprio personale attivo nell'impianto".

Si tratta, obiettivamente, di un documento confuso ed ambiguo, specie se si considera che, a parte il rinvio al Manuale d'Uso e Manutenzione – peraltro nei confronti di

entrambi i contraenti – esso non contiene alcun coordinamento con il pur articolato, complesso e minuzioso ordinamento di settore, quale descritto sopra dal paragrafo 6. in avanti. Non sembra francamente un caso che se per i dipendenti della FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. i controlli sulle funi erano di competenza della LEITNER s.p.a., per R. essi fossero invece competenza del Capo servizio (v. sopra sub 3.27.); e nemmeno che già nel giugno del 2017 (v. sopra sub 4.11.) P. intravedesse delle serie difficoltà sul piano dell’operatività di tale contratto, proprio per lo smodato interesse di N. “a ridurre i costi”. Ovviamente non s’intende affermare con questo che i denari che, in base a tale negozio, la FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. doveva versare tutti gli anni alla LEITNER s.p.a. fossero senza contropartita. S’intende semplicemente dire che quell’accordo, verosimilmente, non era in grado, nemmeno intrinsecamente, ossia a prescindere dal rilievo cogente del quadro normativo di settore, di spostare sulla LEITNER s.p.a., e quindi sui suoi dirigenti, le responsabilità che l’ordinamento poneva a carico di N., T. e soprattutto di E.P., e che – con ogni verosimiglianza, come del resto di fatto è accaduto – esso consisteva semplicemente nell’impegno della LEITNER s.p.a. a rispondere alle richieste di manutenzione provenienti di volta in volta dai responsabili dell’impianto – non solo P., ma anche T. personalmente e direttamente – e nella fornitura, senza chiamata, di una serie di specifiche prestazioni periodiche (v., ad esempio, sopra sub 3.8.). Nulla di più.

D’altra parte – e questo, anzi, è l’argomento fondamentale in base al quale appare corretto escludere la responsabilità di M.L. e P.R. per quanto accaduto – come hanno opportunamente segnalato le Difese nelle loro memorie conclusionali, non è pensabile che un accordo fra privati possa derogare a norme di legge di carattere chiaramente imperativo; non è pensabile che un pubblico ufficiale, quale era P., potesse essere esautorato da tale sua funzione mediante un atto negoziale fra privati, oltretutto ignoto all’autorità di sorveglianza.

Toccava all’Esercente nominare il Direttore di Esercizio (v. sopra sub 6.2.), ed il fatto che la LEITNER s.p.a. glielo avesse in concreto messo a disposizione in base ad un contratto non muta la sostanza delle cose, ossia che P. sia stato nominato da L.N., nella sua qualità di Gestore, e che tale nomina sia stata sottoposta al placet valutativo dell’autorità di sorveglianza: toccava infatti all’U.S.T.I.F., non alla LEITNER, conferire l’incarico a P.

Toccava a P., non alla LEITNER s.p.a., compiere tutti gli atti di competenza del Direttore di Esercizio che ne contraddistinguevano la posizione di pubblico ufficiale. La funzione del Direttore di Esercizio – hanno scritto i Periti (v. sopra sub 5.2.3.) è disciplinata per legge ed è svolta – senza mediazioni di sorta – in diretta interfaccia con gli Enti Tutori e, a tal fine, opera con attribuzione di ampi poteri autoritativi e certificativi”.

Si prendano in considerazione le mansioni di E.P. nella sua qualità di dipendente della LEITNER s.p.a. (v. sopra sub 4.3.): si vedrà chiaramente che si tratta di compiti di carattere impiegatizio, che consistevano nella assistenza e nella consulenza nei confronti della clientela della stessa LEITNER s.p.a.: nulla a che vedere, quindi, con i compiti di un Direttore di Esercizio. Infatti, come s’è visto, in imputazione si contesta a P.R. e M.L.

di non aver vigilato su E.P. in quanto Direttore di Esercizio, non in quanto impiegato della LEITNER s.p.a.; infatti P. si lamentava con la LEITNER s.p.a. del fatto di svolgere il proprio compito di Direttore di Esercizio, fonte di “responsabilità”, “praticamente gratis” (v. sopra sub 4.11.).

Associando il contenuto di tale missiva alle mansioni impiegate di P. quale dipendente della LEITNER s.p.a., appare possibile cogliere una conferma del significato che al contratto del 29 aprile 2016 si è ritenuto di attribuire poche righe sopra, ossia il fatto che fra i compiti di P., quale dipendente della LEITNER s.p.a. e non in quanto Direttore di Esercizio, ci fossero anche la consulenza e l’assistenza volte alla “soddisfazione” del cliente FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l., e che in tale veste P. potesse sollecitare gli interventi della società LEITNER presso l’impianto (lo stesso T. – v. sopra sub 3.7. – ha detto che la LEITNER s.p.a., “in base alle necessità, invia i tecnici a cui affida in subappalto gli interventi di competenza, salvo che per problemi elettrici, perché intervengono loro direttamente con estrema rapidità”).

Dunque, qualcosa di radicalmente diverso dalle responsabilità di un Direttore di Esercizio.

8.4. Ebbene: evidenziato che tanto a M.L. quanto a P.R. sono contestati sì due reati (capo C) e capo D), ma che in entrambi i casi si tratta di addebiti che postulano in capo a loro una posizione di garanzia, discendente dal contratto del 29 aprile 2016, è opportuno, per entrambi, rammentare che la giurisprudenza richiede, quali possibili fondamenti di una posizione di garanzia, una “investitura formale” o un “esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante” (v., ad esempio Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 13349/2025, oppure sent. n. 21869/2022), ovvero quelle che sono la “attribuzione normativa dei ruoli” e “la catena dei comandi e dei controlli” (v., ad esempio, Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 9906/2024). Cass. Pen., sez. II, sent. n. 4633/2020, con particolare dettaglio, insegna che “si configura una posizione di garanzia a condizione che: a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato”.

Nel caso in esame non si è di fronte ad un esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, né per quanto concerne P.R. né, a maggior ragione, per quanto riguarda M.L. LEITNER, non solo perché, come si è osservato, vi è da dubitare che ciò discendesse da quel contratto e perché ciò comunque, di fatto, non discendeva dall’applicazione concreta che a tale medesimo contratto è stata data da entrambi i contraenti, ma soprattutto perché si è al cospetto di una attribuzione normativa di ruoli che pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi dall’Esercente, dal Capo servizio e, soprattutto, dal Direttore di Esercizio: figure che l’ordinamento individua come gli unici possibili responsabili di un impianto funiviario, ciascuno nell’ambito dei rispettivi ruoli,

senza possibilità di delega a terzi – il teste C. (v. sopra sub 3.16. e 3.25.) ha parlato della possibilità che il Capo servizio e il Direttore di Esercizio possano incaricare terzi di effettuare dei controlli, ma si è ben guardato dall’aggiungere che in tal modo essi possano sviare da sé le proprie responsabilità – non a caso in quanto specificamente abilitati allo svolgimento delle loro funzioni da una autorità pubblica di sorveglianza, sulla base di una verifica puntuale delle loro competenze e della loro idoneità addirittura sul piano morale (v. sopra sub 6.2.). Tanto meno l’assetto normativo dato prevede, o può logicamente tollerare, la possibilità che vi siano soggetti privati, sottratti a qualunque tipo di valutazione di idoneità a monte e a qualunque tipo di controllo a valle, che a tali figure siano sovraordinati.

Nel caso di specie, vi era una fonte giuridica cogente che configurava un obbligo di protezione a carico di L.N., T. e, soprattutto, di E.P., e che poneva nelle loro mani i poteri ed i mezzi atti ad impedire la lesione del bene garantito, costituito dalla sicurezza degli utenti dei servizi di trasporto pubblico su impianti a fune.

Per quanto riguarda M.L., giustamente la sua Difesa (v. sopra sub 7.2.) ha evidenziato che, quand’anche fosse possibile configurare a suo carico una posizione di garanzia, la procura rilasciata il 26 agosto 2019 a P.R. (v. sopra sub 4.37.) lo solleverebbe in ogni caso da ogni potenziale coinvolgimento, in quanto indiscutibilmente idonea ad interrompere la risalita lungo – per usare un’espressione giurisprudenziale – la catena di comando (v., ad esempio, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 2157/2021), essendo tale attribuzione di poteri priva di limiti di spesa e non essendo in contestazione né l’idoneità e la competenza del delegato, né le dimensioni e i contenuti della delega. Ad abundantiam, si può aggiungere che l’incarico attribuito a M.L. – v. sopra sub 4.59. – non contemplava la materia della sicurezza degli impianti, sicché se la risalita verso i vertici della società LEITNER fosse giustificata, essa, a ben vedere, dovrebbe raggiungere il suo intero Consiglio di Gestione.

Per quanto concerne P.R., non vi è che da ribadire che non è dato di cogliere gli elementi necessari per poter configurare a suo carico una posizione di garanzia rispetto all’operato di E.P..

Né sarebbe giustificato interrogarsi, allora, sulla ragion d’essere della procura rilasciata dalla LEITNER s.p.a. allo stesso R. il 29 agosto 2019 (v. sopra sub 4.37.), che effettivamente contemplava non solo il rispetto delle norme antinfortunistiche, ma anche, al solo punto 1), il “rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine”. Tale punto infatti, non a caso, non riguardava il rapporto fra la LEITNER s.p.a. e P. quale Direttore di Esercizio, bensì la direzione personale (“dirigere personalmente”), da parte di R., della “esecuzione di ogni operazione di gestione, assistenza e manutenzione di impianti a fune”, ossia una attività del tutto differente da quella svolta dalla LEITNER s.p.a. rispetto all’impianto funiviario che collegava Stresa con il Mottarone, dove, come s’è visto, sussisteva un qualcosa di unico, perché, solo per tale impianto, la LEITNER s.p.a. forniva il Direttore di Esercizio (v. sopra sub 3.27.), il quale, a sua volta, era un impiegato della stessa società con mansioni delle quali la Direzione di Esercizio non faceva assolutamente parte.

In altre parole, da quella procura discendeva la responsabilizzazione di R. rispetto a mansioni che egli doveva dirigere personalmente, non la sua responsabilizzazione rispetto alle mansioni che E.P. doveva svolgere come Direttore di Esercizio dell'impianto. E' solo al punto 2) della procura che si affrontava il tema degli incarichi che R. poteva assegnare a soggetti "da lui prescelti con ordine scritto", e in questo ambito, non a caso visto e considerato quanto detto in precedenza, della sicurezza degli impianti nell'atto non si parlava, bensì solo "delle norme di tutela ambientale, contro l'inquinamento ed il danno ambientale nonché di quelle antinfortunistiche ed igienicosanitarie all'interno dei siti ove è focalizzata l'attività di gestione e manutenzione".

Questa procura, dunque, costituisce, a ben vedere, non una prova della responsabilità dell'imputato in parola, come si assume nell'imputazione, bensì un riscontro della ricostruzione proposta nelle pagine che precedono: ricostruzione che, come detto, porta ad escludere una ragionevole previsione di condanna degli imputati – e di R. in particolare – in caso di loro rinvio a giudizio.

8.5. Specie in considerazione di quanto si è detto all'inizio del paragrafo che precede, ovverosia che da quel contratto dell'aprile 2016 discendeva una sorta di mutuo interesse della società FERROVIE DEL MOTTARONE e della società LEITNER a ridurre al minimo le fermate dell'impianto e gli interventi di manutenzione, non si possono eludere, in questa sede, le numerose fonti (v. sopra sub 3.7., 3.10., 3.19., 3.21.) che danno conto del fatto che le pressioni, nei confronti di G.T., affinché rinviassero gli interventi manutentivi necessari e non sospendesse l'esercizio anche quando ciò avrebbe dovuto accadere, venissero esercitate non solo da N., ma anche da P., ed è evidentemente legittimo il sospetto che quest'ultimo agisse in tal modo nell'interesse del proprio datore di lavoro, ovverosia della LEITNER s.p.a..

Questo sospetto, tuttavia – che, più che configurare una responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., suggerirebbe una ipotesi di cooperazione in delitto colposo da parte di soggetti che non rivestivano una posizione di garanzia (v., ad esempio, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 46408/2021) – in assenza di fonti che diano conto di direttive o pressioni o indicazioni in tal senso da parte della LEITNER s.p.a. o di un qualunque suo responsabile, è ben lungi dal divenire una prova, ben potendosi spiegare altrimenti la circostanza.

La e-mail inviata da P. ai vertici della LEITNER s.p.a. il 15 giugno 2017 (v. sopra sub 4.11.) – documento che, per certo, quando è stato formato, non era pensabile, da parte del suo autore, che potesse diventare oggetto dell'attenzione di un'autorità giudiziaria – non solo non contiene la minima allusione a tal genere di direttive, pressioni o indicazioni, ma non reca nemmeno alcuna traccia di uno scrupolo più o meno spontaneo, da parte dello stesso P., ad un contenimento dei costi per il proprio datore di lavoro: anzi, l'unica volta in cui di riduzione dei costi vi si parla è per stigmatizzare le pressioni di L.N. in tal senso, sicché, ad esempio, si potrebbe ipotizzare che P. avrebbe potuto liberarsi del proprio incarico di Direttore di Esercizio, come palesava di desiderare in tale missiva, alienandosi il gradimento di N., utilizzando i propri poteri autoritativi per incrementare al massimo gli interventi di manutenzione capaci di impedire il funzionamento

dell'impianto: cosa, questa, che per certo non è accaduta.

Del resto, più in generale, dal giugno 2017 al maggio 2021 non risultano altri tentativi, da parte di P., di liberarsi della Direzione di Esercizio e, per altro verso, lo stesso P. risulta avere omesso adempimenti, come la predisposizione del Registro annuale di controllo e manutenzione o la regolare sottoscrizione del Registro - giornale, che per certo non comportavano spese a carico della LEITNER s.p.a.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 comma 3 c.p.p.;

dichiara non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

indica la data del 15 dicembre 2025 per il deposito dei motivi della decisione.

Verbania, 18 settembre 2025

Il Giudice

Gianni MACCHIONI